



Approvato con il numero di CC
n. 34 del 27/09/00
IL SEGRETARIO



REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUEE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 5 Suolo pubblico
- Art. 6 Sospensione e revoca delle concessioni
- Art. 7 Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche
- Art. 8 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 9 Scarico di rottami e di detriti
- Art. 10 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e simili
- Art. 11 Installazioni di tende solari
- Art. 12 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 13 Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 14 Fiere e mercati
- Art. 15 Commercio Itinerante
- Art. 16 Svolgimento del commercio itinerante
- Art. 17 Orari di esposizione e vendita nei mercati e fiere
- Art. 18 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 19 Divieto di giuochi su suolo pubblico
- Art. 20 Collocamento di condutture per feste e sagre, ecc...

CAPO III

- Art. 21 Disposizioni di carattere generale
- Art. 22 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 23 Disposizioni per i commercianti ambulanti
- Art. 24 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 25 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 26 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 27 Sgombero della neve
- Art. 28 Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche
- Art. 29 Divieto di esercizio di attività artigiane ed industriali
- Art. 30 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 31 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 32 Divieto di segatura e spaccatura della legna

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 33 Manutenzione degli edifici
- Art. 34 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 35 Collocamento di targhe e lapidi commemorative
- Art. 36 Ornamento esterno dei fabbricati
- Art. 37 Depositi in proprietà privata
- Art. 38 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 39 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 40 Balneazione
- Art. 41 Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 42 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 43 Viali, parchi e giardini pubblici
- Art. 44 Vasche e fontane

- Art. 45 Arredo urbano
- Art. 46 Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità
- Art. 47 Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico

CAPO V QUIETE PUBBLICA

- Art. 48 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 49 Impianti di macchinari
- Art. 50 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinati
- Art. 51 Funzionamento di motori in case di abitazione
- Art. 52 Rumori in case di abitazione
- Art. 53 Uso di strumenti sonori
- Art. 54 Carico scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 55 Venditori e mestieri ambulanti
- Art. 56 Schiamazzi, grida e caanti
- Art. 57 Detenzione di cani o animali nelle abitazioni
- Art. 58 Suono delle campane
- Art. 59 Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 60 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili
- Art. 61 Carovane di nomadi

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 62 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 63 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art. 64 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici
- Art. 65 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei corridoi e scantinati
- Art. 66 Fucine e forni
- Art. 67 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 68 Condizioni per le autorizzazioni
- Art. 69 Animali pericolosi - cani
- Art. 70 Strumenti da taglio
- Art. 71 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 72 Trasporto di acqua gassata e di seltz
- Art. 73 Scalpellinamento di vie e piazze
- Art. 74 Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici
- Art. 75 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 76 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 77 Materiali di demolizione
- Art. 78 Insegne, persiane e vetrate di finestre
- Art. 79 Ripari ai pozzi cisterne e simili
- Art. 80 Illuminazione di portici, delle scale degli anditi
- Art. 81 Veicoli adibiti al servizio pubblico-norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII POLIZIA AMMINISTRATIVA

- Art. 82 Orari degli esercizi
- Art. 83 Disciplina dei prezzi di vendita
- Art. 84 Pesatura delle merci
- Art. 85 Vendita e scorta delle merci
- Art. 86 Vendita del pane
- Art. 87 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 88 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi, surrogati
- Art. 89 Esalazione delle merci
- Art. 90 Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 91 Requisiti dei locali di vendita
- Art. 92 Apertura e trasferimento di esercizi commerciali
- Art. 93 Uso di contrassegni del Comune
- Art. 94 Esercizio del commercio itinerante

Art. 95 Modalità per l'effettuazione del commercio itinerante

CAPO VIII DISPOSIZIONE DEI MESTIERI GIROVAGHI

Art. 96 Esercizio di mestieri girovaghi

Art. 97 Baracche per pubblici spettacoli

Art. 98 Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

CAPO IX MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 99 Cortei funebri

Art. 100 Processioni - manifestazioni

CAPO X DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

Art. 101 Custodia

CAPO XI REGIME SANZIONATORIO

Art. 102 Accertamento delle violazioni

Art. 103 Atti di accertamento

Art. 104 Sanzioni accessorie

Art. 105 Ricorso al Sindaco - rapporto - ordinanza - ingiunzione

Art. 106 Sanzioni pecuniarie.

Art. 107 Ordinanze di esecuzione del regolamento

Art. 108 Adeguamento delle sanzioni

Art. 109 Entrata in vigore - pubblicità

Art. 110 Abrogazione

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1 - Disciplina della Polizia Urbana.

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle altre tre norme speciali ad essa attinenti e dallo Statuto Comunale.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina ,garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri ,contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici ,i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli ufficiali ed agenti di P.G e più particolarmente al comando di Polizia Municipale.

Gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale ,nell'esercizio delle loro funzioni ,potranno accedere negli atri ,nelle scale ,negli stabili ,nelle botteghe ,nei negozi negli spacci ,nei laboratori ,nelle officine ,negli stabilimenti e locali annessi ,nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale ,con l'obbligo di comunicazione di ogni reato o infrazione accertata all'autorità competente per materia.

ART. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

Le autorizzazioni ,concessioni ,nulla - osta ,permessi ,licenze ,rilasciate in base al presente regolamento ,saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) - personalmente al titolare;
- b) - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) - con riserva dell'Amministrazione di imporre ,in ogni tempo ,nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse ,sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) - con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- f) - con obbligo della loro pubblicità al pubblico.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui al presente regolamento dovranno essere redatte in carta legale.

Vigono i principi del silenzio - assenso e delle denunce di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.

CAPO 2 - DISCIPLINA DELLA ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque.

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1964 n. 1265 ,dalle norme legislative speciali per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici ,dall'esercizio di industrie ,da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

Sono comunque vietati la sosta e lo stazionamento a motore acceso su suolo pubblico o aree di uso comune, a qualsivoglia veicolo, fatte salve le normali situazioni di traffico (semafori, segnali di stop o precedenza, rallentamenti ecc...).

Art. 5 - Suolo pubblico..

Salvo quanto disposto in materia di tasse e tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale ,ogni occupazione di suolo pubblico ,nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante ,deve essere concessa dall'Amministrazione comunale.

Con le espressioni "luogo pubblico" e "suolo pubblico" si vogliono designare non soltanto i luoghi od il suolo di dominio pubblico ma anche i luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico ,compresi le gallerie ,i portici ,gli spazi interpilastrati ,i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

A chiunque è vietato occupare temporaneamente o con oggetti agevolmente asportabili qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di passaggio pubblico, senza la preventiva concessione del Sindaco.

Non sono soggette a quanto sopra :

- a) - Le autovetture ed i veicoli in genere per quanto compreso nel Codice della Strada , approvato con D. Lvo 30 aprile 1992 n .285 :
- b) - dei veicoli all'atto del carico e dello scarico delle merci o di altri oggetti ,purchè le operazioni si succedano con continuità.

Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno anche se non comportano costruzioni di manufatti o installazioni di impianti ,sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno si considerano temporanee.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto e possono essere rinnovate alla loro scadenza.

Art. 6 - Sospensione e revoca delle concessioni.

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti alla Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 7 - Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera potrà essere pagata sia direttamente al personale incaricato della riscossione, che rilascerà apposita bolletta, sia attraverso versamento in c/c da ritirarsi presso gli uffici comunali.

La tassa dovuta, invece, per le occupazioni permanenti verrà riscossa secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

Le autorizzazioni di scarico e carico delle merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e dove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 10 giorni.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 9 - Scarico di rottami e di detriti.

Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto si fa rimando ai disposti di cui al Decreto legislativo 5.2.1997 n.22.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere seguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Art. 10 - Collocamento di tavoli ,sedie ,piante ornamentali e simili.

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi ,banchine ,giardini pubblici e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli ,sedie ,piante ornamentali o altro ,può essere concessa davanti ai negozi a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione ,con le modalità di cui allo specifico regolamento.

Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni ,individuati ai sensi dell'art. 18 co. 11 del vigente Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione ,anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate ,quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi ,debbono essere solidi, decorosi ,uniformi ,a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 11 - Installazione di tende solari.

Per le tende solari dei piani terreni ,la sporgenza ,misurata dal vivo del muro al loro limite estremo ,dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede.

Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede ,le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate ,caso per caso ,dal Sindaco.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni delle arcate e nei portici ,sarà caso stabilito dal Sindaco ,se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

In tali ultimi luoghi ,come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte ,è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione , i cartelli indicatori delle vie ,i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità ,specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure potranno essere ridotte anche sotto il limite stabilito ,quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

L'installazione è subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività , debitamente corredata dalla documentazione tecnica richiesta.

Art. 12 - Insegne ,vetrine e pubblicità luminosa.

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dallo specifico Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni ,è vietata l'esposizione di insegne ,cartelli ,altri infissi pubblicitari ,sorgenti luminose ed infissi in genere ,visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma ,disegno ,colorazione o ubicazione ,possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione ,ovvero renderne difficile la comprensione .

E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico e sempre subordinata alla documentazione tecnica richiesta.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale ,che richiedessero la temporanea rimozione di mostre ,vetrine ,od altro oggetto occupante il suolo pubblico ,i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in ripristino ,con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale ,a loro spese ,rischio e pericolo.

Art. 13 - Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi.

Le occupazioni di suolo pubblico, spazio pubblico o suolo soggetto a servitù di pubblico passaggio, per esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi ,sono tassativamente vietate.

Per le altre merci ,le esposizioni sono subordinate alla concessione comunale che viene rilasciata ai sensi dello specifico regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 14 Fiere e mercati

Si rimanda al regolamento delle fiere e mercati.

Art. 15 - Commercio itinerante.

Il commercio itinerante è regolamentato dalla legge 28.03.1991 n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione ed è consentito su tutto il territorio comunale, salva la facoltà dell'Amministrazione di porre limitazioni o divieti per motivi di polizia stradale, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 16 - Svolgimento del commercio itinerante.

E' fatto divieto ai commercianti ambulanti che effettuano la vendita in modo itinerante di :

- a) - esercitare negli orari di mercato o di fiera:
- b) - esercitare negli orari di chiusura degli esercizi in sede fissa degli stessi generi merceologici;
- c) - esercitare a meno di mt. 100 da ospedali ,scuole (durante gli orari di lezione), luoghi di culto ,ricoveri;
- d) - deporre al suolo merci e attrezzature anche facilmente rimovibili;
- e) - sostare nel medesimo luogo per un periodo superiore ad 1 ora o sostare in punti diversi distanti meno di mt.500 fra loro.

Art. 17 - Orari di esposizione e vendita nei mercati e fiere.

Vedasi art. 14.

Art. 18 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.

Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattamenti all'aperto sul suolo pubblico, potranno erigersi palchi o tribune per feste e spettacoli, giochi o rappresentazioni, solo dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, rilasciato previa ispezione dell'apposita commissione comunale sui pubblici spettacoli.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

Art. 19 - Divieto di giochi sul suolo pubblico.

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 20 - Collocamento di condutture per feste e sagre, etc...

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere nonché di altre condutture o illuminazione straordinarie per feste, sagre, etc... sono subordinate a specifica richiesta ed eventualmente rilasciate, previo conforme parere dell'ufficio tecnico comunale, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

La domanda per l'effettuazione di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture, quanto ciò occorra per esigenza di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dal collocamento e riparazione dei fili e sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, o in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni, che a riguardo, saranno impartite dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il giorno ed il luogo in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionalità, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.

L'Amministrazione C.le si riserva di procedere, in ogni tempo, alle verifiche dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti. A tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

CAPO III DEL SUOLO PUBBLICO

Art.21 - Disposizioni di carattere generale.

Tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, debbono essere tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale, ferme le restanti disposizioni in materia di igiene e sanità. Sono soggetti alla normativa di cui al comma 1, anche i luoghi privati visibili al pubblico.

A tal fine è proibito deporre o lasciare cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Sono fatti salvi i disposti di cui al Decreto legislativo 5.2.97 n.22.

Art.22 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, gelaterie e simili, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art.23 - Disposizioni per i commercianti ambulanti.

E' proibito ai venditori itineranti, ai raccoglitori e incettori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art.24 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Art.25 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.

Art.26 - Trasporto di materiale di facile dispersione.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro applicata, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art.27 - Sgombero della neve.

I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti-sdruciolevole il ghiaccio che vi si formi evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto le prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti dai terrazzi e dai balconi, sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi di esercizi di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art.28 - Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche.

E' proibita in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate nei suddetti luoghi, le riparazioni dei veicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art.29 - Divieto di esercizio di attività artigiana ed industriale.

E' Proibito lavorare al di fuori delle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni .

Art.30 - Disposizioni riguardanti gli animali.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al .pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli, nei cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente,

a insediamenti prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali, concordando orari e percorsi con l'amministrazione C.le.

Art.31 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti:

E' vietato nelle strade, piazze, o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, nonché la distribuzione sulle auto in sosta..

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

Art.32 - Divieto di segatura e spaccatura della legna.

Sul suolo pubblico è vietato segare o spaccare la legna.

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI.

Art.33 - Manutenzione degli edifici.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altre imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio .

E' vietato insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone od altri materiali muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art.34 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni.

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, delle bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel Codice della Strada.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale anche se di semplice interesse locale non sarà di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne. Tuttavia, potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o comunque, in modo tale che armonizzi con carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

Fanno eccezione le luminarie e decorazioni precarie in occasione di feste o ricorrenze tradizionali.

Art.35 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

A questo proposito dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni e i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 36 - Ornamento esterno dei fabbricati.

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, etc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art.37 - Depositi in proprietà privata.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od ogni deposito di qualsiasi cosa che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro.

Art.38 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, in ogni caso dovranno essere assicurate misure atte ad evitare lo stillicidio.

Art.39 - Spolveramento di panni e tappeti.

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 40 Balneazione

In tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'Autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'autorità competente determina con speciali ordinanze luoghi in cui è permesso bagnarsi.

Art.41 - Bestie macellate e trasporto carni.

Salvo quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe, bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate, debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti ed evitare alla vista del pubblico, oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art.42 - Pattumiere e recipienti con rifiuti.

E' vietato depositarne e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, salvo quelli del servizio apposito.

I rifiuti dovranno essere collocati dentro gli appositi contenitori della nettezza urbana avendo cura di non deporre materiali che possano provocare combustione ed in genere materiali pericolosi.

Qualora, per un qualsiasi motivo, non fosse oggettivamente possibile collocare detti rifiuti urbani nei contenitori, eccezionalmente, potranno essere collocati a fianco degli stessi avendo cura di impedirne la dispersione.

I rifiuti dovranno essere depositati avendo cura di racchiuderli in contenitori sigillati atti ad impedirne la dispersione.

I rifiuti ingombranti potranno essere depositati presso l'apposito centro di raccolta individuato con provvedimento del giorno Sindaco, nei giorni indicati, da tutti i contribuenti al servizio comunale.

E' rigorosamente fatto divieto di depositare prodotti di sfalcio, rami e prodotti di potatura nei cassonetti o nei pressi.

Art.43 - Viali ,parchi, giardini e restanti luoghi pubblici.

Nei viali, parchi, giardini e restanti luoghi pubblici è vietato:.

- a) - l'uso delle attrezzature dei parchi-gioco ai maggiori di anni 12 :
- b) -circolare con qualsiasi tipo di veicolo: carretti, cavalli autoveicoli e motoveicoli. Per i velocipedi, attenersi ai percorsi appositamente predisposti.
- c) Al di fuori dei luoghi vietati, sopra citati, i proprietari di animali domestici o da affezione, potranno condurre i medesimi esclusivamente mediante guinzaglio ed eventualmente museruola e, dovranno comunque sempre provvedere a rimuovere le deiezioni, depositandole nel più vicino cassonetto o cestino. Al di fuori delle aree appositamente predisposte, non è permesso l'utilizzo di guinzagli estensibili di lunghezza superiore a 4 mt.
- d) - recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli :
- e) - passare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insozzarle con i piedi.
- f) - guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti.
- g) - collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi senza preventiva autorizzazione :
- h) - dedicarsi a giuochi che possano recare molestia pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.

E' consentito ai bambini fino a 11 anni, l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e nelle piazze e cittadine.

Art.44 - Vasche e fontane.

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche eccetto che per uso potabile, ne attingerla con tubi od altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art.45 - Arredo urbano.

E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori delle pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli segnaletici, le cabine del telefono, le attrezzature delle aree verdi , parchi pubblici e tutte le strutture in genere.

Quanto sopra, ferma restando l'azione giudiziaria ed il risarcimento dei danni.

Art.46 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro e alla moralità.

E' vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici e delle chiese.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire od arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, compiendo atti contrari all'austerità dei luoghi, al decoro e alla moralità.

Art.47 - Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico.

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o al pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiali potenzialmente pericolosi per i passanti.

CAPO V - QUIETE PUBBLICA.

Art.48 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie.

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti o mestieri rumorosi nel centro abitato. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del mattino successivo.

Comunque nella vicinanza di ospedali, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, etc.. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari adempimenti al fine di limitare o eliminare i rumori molesti causati dalle industrie o da altra attività, ricorrendo, se necessario, anche alla riduzione dell'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della consistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che all'atto dell'approvazione del presente regolamento esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di mesi tre ed apportare entro un anno, le modifiche che eventualmente fossero necessarie.

Il termine potrà essere prorogato quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze pericolose o nocive.

La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta, limitatamente a quanto di competenza comunale, qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

Art.49 - Impianti di macchinari.

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze, è vietato.

Eventuali eccezioni debbono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, il tipo, la potenza singola, la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità in dB.

La domanda dovrà essere altresì corredata della documentazione richiesta dalla Azienda U.S.L.

La domanda per tali impianti si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed impregiudicabili gli eventuali diritti di terzi e sarà revocata quando:

- a) - si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento :
- b) - non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso :
- c) - siano state apportare abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non debbono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.

Nel caso che ciò non sia effettuabile per particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate ai muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti atti ed evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art.50 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi, per la comunità.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

Art.51 - Funzionamento di motori in case di abitazione:

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.

Comunque tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 12,30 alle ore 15,00 e dalle 20,00 alle 07,00 del giorno seguente, l'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle ,pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Art.52 - Rumori in case di abitazione.

Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che ,possano recare comunque danno ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e dalle ore 13,00 alle 15,00.

Art.53 - Uso di strumenti sonori.

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanano suoni e rumori .

Art.54 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.

Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, etc., contenute in casse, bidoni, bottiglie etc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Art.55 - Venditori e mestieri ambulanti.

Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dopo le ore 20,00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili muniti di autorizzazione di P.S. debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art.56 - Schiamazzi, grida e canti.

Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida nell'interno dei pubblici locali.

Art.57 - Detenzione di cani o animali nelle abitazioni.

E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di idonea museruola. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non poter aggredire o mordere i passanti o chi si avvicinasse inavvertitamente. Dovrà opportunamente essere segnalata, con appositi cartelli, la presenza di tali animali all'interno di proprietà confinanti con aree pubbliche. Le recinzioni, varchi ed aperture di dette proprietà andranno predisposte affinché l'animale non possa arrecare offesa ad ignari cittadini.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del conduttore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata.

Art.58 - Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto sino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed in caso di pericolo pubblico. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse, potranno essere suonate sommessamente.

Art.59 - Sale da ballo, cinema e ritrovi.

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non arrechino disturbo all'esterno. Qualora fossero gestite all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art.60 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili.

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno, nei seguenti orari:

- a) - dalle ore 08,00 alle ore 13,00 ;
- b) - dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ;

Il suono degli apparecchi dovrà, però essere sempre tale da non recare disturbo al vicinato.

Art.61 - Carovane di nomadi.

La loro sosta è vietata su tutto il territorio comunale.

Il Sindaco su richiesta motivata degli interessati, potrà concedere l'autorizzazione alla sosta.

Il responsabile della carovana dovrà comunque assicurare il rispetto delle più fondamentali norme igienico - sanitarie e la nettezza del suolo occupato.

Lo stesso sarà ritenuto responsabile delle eventuali violazioni amministrative.

Capo 5 - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art.62 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, legname di opera, fieno, paglia, cartoni, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, debbono munirsi di regolare autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere negata quando, dagli accertamenti dello Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art.63 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 (mille) m.c. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art.64 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.

Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni.

E' vietato l'ammasso di materiali da imballaggio, di carta straccia e simili

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito d'incentivi infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili o di imballaggio.

Come norme di prevenzioni incendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed arcate direttamente verso l'esterno,
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno.,
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura ed agli agenti chimici. I raccordi tra il tubo metallico e quello flessibile dell'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fughe di gas o possibilità di sfilamento del tubo stesso.:
- d) per evitare la fuoriuscita del gas di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza atti ad interrompere il flusso di gasaggio.

Art.65 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei corridoi e scantinati.

E' vietato accatastare e o tenere accatastate nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art.66 - Fucine e forni

Non si possono attivare forni e fucine senza licenza del Sindaco.

Art.67 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Art.68 - Condizioni per le autorizzazioni.

Relativamente agli articoli precedenti (62-63-64-65-66-67), l'autorizzazione comunale è condizionata dal completo adempimento degli obblighi derivanti dai disposti contenuti nel T.u.l.p.s., approvato con R.D. 18.06.1931 n.773 e dalle leggi speciali in materia.

Art.69 - Animali pericolosi - Cani.

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli, e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.

I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di tatuaggio obbligatorio e senza essere muniti di guinzaglio o di eventuale museruola idonea ad impedire morsicature, qualora mordaci.

I cani di taglia grande, dovranno essere inoltre tenuti al guinzaglio o con museruola.

I cani circolanti senza museruola o senza il collare di cui sopra, che non siano convenientemente custoditi, potranno essere accalappiati, con le modalità di legge.

Le spese di intervento e di custodia degli animali accalappiati, saranno poste a carico del proprietario reclamante oltre al pagamento delle relative sanzioni amministrative.

Gli animali feroci come tigri, leoni, etc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono obbligatorie anche nel caso di animali addomesticati.

Art.70 - Strumenti da taglio.

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci ,scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e .protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art.71 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non. può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi, deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art.72 - Trasporto di acqua gassata e di seltz.

I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni derivanti da scoppi o rotture dei contenitori.

Art.73 - Scalpellinamento di vie e piazze.

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, taglio metalli, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art.74 - Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o qualsiasi altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico comunale.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art.75 - Manutenzione di aree di pubblico transito.

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art.76 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione o con l'autorizzazione.

E' fatto obbligo agli interessati di esporre un cartello delle dimensioni di mt.1 x 1 recante le indicazioni richieste dalla legge.

In particolare, sia nel caso di concessione o autorizzazione edilizia rilasciate o assentite, che nell'ipotesi di denuncia di inizio attività, dovranno essere indicati i soggetti ed i termini di cui alla legg 28.02.1985 n.47 e successive modificazioni.

Dovranno inoltre essere disponibili presso il cantiere per essere adibite agli organi di vigilanza, copia degli atti e degli elaborati tecnici.

In occasione di lavori edilizi, gli interessati dovranno adottare tutte le cautele atte a preservare il suolo pubblico ed i passanti da pericoli di caduta di materiali, imbrattamento, impolveramento, insudiciamento.

Detti lavori dovranno inoltre essere convenientemente segnalati e resi visibili anche in ore notturne, mediante l'adozione e la messa in opera di segnali a luce intermittente rossa da apporsi alle estremità del ponteggio e da ripetersi a distanza massima di mt.10.

E' a carico degli interessati, altresì, l'apposizione delle indicazioni segnaletiche e preventive mediante cartelli.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, con tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fatte salve le disposizioni di legge, dovranno in genere, essere adottate a cura degli interessati, tutte le cautele atte a prevenire pubblici e privati sinistri ed in specie dovranno essere inibiti ai non autorizzati l'accesso e la sosta nei cantieri e nelle zone dei lavori mediante chiusura e recinzione idonee ed apposizioni di sufficienti indicazioni in merito.

Art.77 - Materiali di demolizione.

E' vietato gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti , sia da ponti di servizio che dall'interno dei fabbricati, materiali di demolizione od altro.

Art.78 - Insegne, persiane, vetrate di finestre.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno in metallo fisso

Art.79 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art.80 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.

Art. 81 Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) - fumare nei veicoli.:
- 2) - salire e scendere quando i veicoli sono in moto.:
- 3) - salire e scendere da parte diversa da quella prescritta.:
- 4) - parlare con il conducente.:
- 5) - insudiciare, guastare, lordare parti del veicolo.:
- 6) - sputare all'interno del veicolo.:
- 7) - portare oggetti, che per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori.:
- 8) - tenere un comportamento offensivo.:
- 9) - portare cani o altri animali.:
- 10)- distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità a al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza, chiedere l'elemosina.

Il personale di servizio deve:

- 1) - mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze
-
del servizio e rispettare le disposizioni interne.:
- 2) - osservare far osservare le norme stabilite per i passeggeri,-.
- 3) - tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII POLIZIA ANNINISTRATIVA.

Art.82 - Orari degli esercizi.

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici, dei parrucchieri, e simili, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art.36 della legge 08.06.1990 n.142, in conformità con le norme e direttive statali e regionali in materia.

Art.83 - Disciplina dei prezzi di vendita.

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo con le modalità previste dall'art.38 della legge 11.06.1971 n.426 e dal D.M. 04.08.1988 n.375 e successive modificazione ed integrazioni.

Art.84 - Pesatura delle merci.

Le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure pulite collocate in modo da renderle ben visibili, con i criteri di cui alla legge 05.08.1981 n.441.

Art.85 - Vendita e scorta delle merci.

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima, nè rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.

I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art.86 - Vendita del pane.

La panificazione è disciplinata dalla legge 31.03.1956 n.1002.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

E' vietata la vendita del pane in aree pubbliche.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesatura.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da apposite indicazioni apposte in modo ben visibile nell'esercizio.

Deve essere assolutamente evitata da parte dell'esercente la manipolazione del pane da parte di personale maneggiante denaro o altri oggetti.

Qualora non siano distinte le mansioni degli addetti all'esercizio, all'esigenza potranno

essere utilizzate pinze apposite o altri idonei sistemi.

Art.87 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili.

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita su aree pubbliche di prodotto stagionali come cocomeri.. castagne, uva, pomodoro, etc., nonché loro derivati.

In ogni caso l'attività potrà essere autorizzata solo con la formula della vendita stagionale.

Art.88 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi.surrogati.

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo delle indicazioni obbligatorie di legge (D.L.vo 27.01.1992 n.109).

I generi alimentari preparati con surrogati, devono indicare chiaramente la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

Art.89 - Esalazioni delle merci.

I rivenditori di merci che emanino esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure affinché vengano attenuate, mediante immersioni in acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art.90 - Tabella per la vendita del combustibile.

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con le indicazioni di tutte le varietà di combustibile messo in vendita.

Art.91 - Requisiti dei locali di vendita.

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni del caso e dovrà essere provvisto di generi di tutte le tabelle merceologiche comprese nell'autorizzazione.

Art.92 - Apertura e trasferimento di esercizi commerciali.

Vedasi piano di sviluppo ed adeguamento della rete commerciale.

Art.93 - Uso di contrassegni del Comune.

E' vietato, salvo deroghe scritte e specifiche, usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e/o servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere non gestite direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art.94 - Esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito, con le modalità di cui alla legge 28.03.1991 n.112 e dal D.M. 04.06.1993 n.249, nel rispetto degli orari previsti dall'apposita ordinanza comunale.

Art.95 - Modalità per l'effettuazione del commercio itinerante.

I venditori itineranti nel trasportare le merci, dovranno tenere le stesse adeguatamente coperte.

Nel caso di trasporto su autocarri, nelle operazioni di trasporto o di mero spostamento, i veicoli dovranno avere le sponde debitamente alzate.

L'uso di altoparlanti e simili deve essere unicamente finalizzato al richiamo della clientela, effettuato con moderazione e limitatamente al tempo strettamente necessario.

Tale uso è ammesso dalle ore 09 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI

Art. 96 - Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione nell'apposito registro, se prima non ha ottenuto la licenza dell'Autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art.97 - Baracche per pubblici spettacoli.

- 1 - Senza licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti, popolari o per qualsiasi altro scopo.
- 2 - Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.
- 3 - Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e liberato da ogni ingombro per un raggio di mt.3,00 intorno allo spazio occupato.
- 4 - Ai concessionari è vietato:
 - a) - attirare il pubblico con richiami molesti,;
 - b) - di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dei regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso l'orario.

Art.98 - Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti.

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata.

Il Sindaco potrà revocare la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizione di legge o regolamento ovvero non mantengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali l'esercizio fu subordinato ovvero non paghino i diritti.

La revoca avviene di diritto quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire al Comando di Polizia Municipale. Tutte le licenze e le autorizzazioni, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Municipale. I titoli dovranno sempre accompagnare l'attività ed essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza e di P.S..

CAPO IX MANIFESTAZIONI CON CORTEI,

Art. 99- Cortei funebri.

I cortei funebri dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati tra il Comando di Polizia Municipale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.

Art.100~ Processioni - Manifestazioni.

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.

CAPO X DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

Art. 101 Custodia.

L'Economo è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell'ufficio comunale in attesa che si rintracci il legittimo - proprietario.

Al momento in cui l'economo riceve tali oggetti, i medesimi dovranno essere corredati da apposito verbale di ricevimento redatto, dalla Polizia Municipale, nel quale saranno chiaramente indicate:

- a) - le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti.,
- b) - una dettagliata descrizione degli oggetti stessi.;
- c) - le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.

Gli oggetti così consegnati all' ufficio economato saranno registrati in apposito registro di carico e scarico. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, senza che il proprietario sia stato rintracciato lo consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale.

Prima però di effettuare tale consegna, l'economo dovrà curare che l'amministrazione comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti.

Per le cose rinvenute o smarrite è fatto riferimento agli artt.927 e seguenti del Codice civile.

CAPO XI REGIME SANZIONATORIO

Art.102 Accertamento delle violazioni.

L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, spetta agli organi di Polizia ed in particolare al Comando di Polizia Municipale.

Art. 103 Atti di accertamento

L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata ai termini dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n.689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente con redazione di regolare processo verbale.

Laddove ciò non sia possibile, si provvederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali coobbligati, nel termine di 90 giorni ai sensi dell'art.14 comma 2° della citata Legge n.689/81

Art. 104 Sanzioni accessori.

Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un'autorizzazione o concessione del Comune, nei casi non normati dal decreto legislativo n.480 13.07.1994 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione per:

- a) - recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
- b) - mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino , conseguenti al fatto infrazionale;
- c) - morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dalla concessione

La sospensione può avere la durata massima di giorni 30 e si interromperà di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi .

Il Sindaco ordina altresì, quando a ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie

In caso di inadempienza, provvede coattivamente l'Amministrazione Comunale, con successiva rivalsa delle spese sui soggetti interessati

.Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro cautelativo nei limiti di cui all'art. 13 della Legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

Art. 105 Ricorso al Sindaco .- rapporto - ordinanza - ingiunzione.

Avverso i verbali di accertamento , gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Sindaco, con atto esente da bollo, entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione.

Il Sindaco, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone ordinanza di archiviazione, emette ordinanza-ingiunzione di pagamento quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

Nel caso di mancata oblazione senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto, ex art. 17 Legge 689/81, al Sindaco per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Sindaco è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.22 della Legge 689/81.

Art. 106 Sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni alle norme del presente regolamento vengono così fissate

NORMA	MINIMO	MASSIMO	MISURA RIDOTTA
Capo I	25.000	250.000	50.000
Capo II			
Art. 5	50.000	500.000	100.000
Art. 8	25.000	250.000	50.000
Art. 9 co II	25.000	250.000	50.000
Art. 10 co. I	50.000	500.000	100.000
Art. 10 co. V -VI	25.000	250.000	50.000
Art. 11 co I-II-III-IV-V	50.000	500.000	100.000
Art. 11 co. Ultimo	1.000.000	quantificazione tecnica	
Art. 12 co. I - II	50.000	500.000	100.000
Art. 12 co. III	1.000.000	quantificazione tecnica	
Art. 13	50.000	500.000	100.000
Art. 15	sanzionato dalla legge 28.03.91 n. 112		
Art. 16	100.000	1.000.000	200.000
Art. 19	25.000	250.000	50.000
Art. 20	100.000	1.000.000	200.000
CAPO III			
Art. 21	20.000	200.000	40.000
Art. 22	20.000	200.000	40.000
Art. 23	20.000	200.000	40.000
Art. 24	20.000	200.000	40.000
Art. 25	20.000	200.000	40.000
Art. 26 co. I	25.000	250.000	50.000
Art. 27	50.000	500.000	100.000
Art. 28	50.000	500.000	100.000
Art. 29	50.000	500.000	100.000
Art. 30	25.000	250.000	50.000
Art. 31	50.000	500.000	100.000
Art. 32	50.000	500.000	100.000

CAPO IV

Art. 33	50.000	500.000	100.000
Art.34	50.000	500.000	100.000
Art. 35	50.000	500.000	100.000
Art.36	25.000	250.000	50.000
Art.37	25.000	250.000	50.000
Art. 38	25.000	250.000	50.000
Art.39	25.000	250.000	50.000
Art.40	25.000	250.000	50.000
Art. 41 co. I	250.000	1.000.000	333.000
Art. 41 co. II	50.000	500.000	100.000
Art. 42	50.000	500.000	100.000
Art.43	25.000	250.000	50.000
Art.44	25.000	250.000	50.000
Art.45 co. I	50.000	500.000	100.000
Art. 46	25.000	250.000	50.000
Art. 47	25.000	250.000	50.000

CAPO V

Art. 48 co. I IV IX	250.000	1.000.000	333.000
Art.48 co.II III	100.000	1.000.000	200.000
Art. 49 co I	250.000	1.000.000	333.000
Art. 49	100.000	1.000.000	200.000
Art.50	100.000	1.000.000	200.000
Art.51	25.000	250.000	50.000
At.52	50.000	500.000	100.000
Art.53	50.000	500.000	100.000
Art.54	50.000	500.000	100.000
Art.55	50.000	500.000	100.000
Art 56	50.000	500.000	100.000
Art.57	50.000	500.000	100.000
Art.58	50.000	500.000	100.000
Art.59	250.000	1.000.000	333.000
Art.60	50.000	500.000	100.000
Art. 61	50.000	500.000	100.000

CAPO VI

Art.62	100.000	1.000.000	200.000
Art.63	50.000	500.000	100.000
Art.64	50.000	500.000	100.000
Art.65	250.000	1.000.000	333.000
Art.66	100.000	1.000.000	200.000
Art.67	250.000	1.000.000	333.000
Art.68	100.000	1.000.000	200.000
Art.69 co I -II-V-VII	100.000	1.000.000	200.000
Art.69 co III -IV	25.000	250.000	50.000
Art.70	50.000	500.000	100.000
Art.71	50.000	500.000	100.000
Art.72	25.000	250.000	50.000
Art.73	25.000	250.000	50.000
Art.74	50.000	500.000	100.000
Art.75	50.000	500.000	100.000
Art.76	100.000	1.000.000	200.000
Art.77	50.000	500.000	100.000
Art.78	50.000	500.000	100.000
Art.79	50.000	500.000	100.000

Art.80	50.000	500.000	100.000
Art.81	25.000	250.000	50.000
CAPO VII			
Art. 82	30.000	300.000	60.000
Art. 83	sanzionato dalla legge 11.06.1971 n.426		
Art.84	sanzionato dalla legge 05.08.1981 n.441		
Art. 85 co:I	100.000	1.000.000	200.000
Art. 86	sanzionato dalla legge 04.07.1980 n.580		
Art.87	sanzionato dalla legge 28.03.1991 n.112		
Art.88	sanzionato dal D.L.vo 27.01.1992 n.109		
Art. 89	50.000	500.000	100.000
Art. 90	50.000	500.000	100.000
Art.91	500.000	1.000.000	200.000
Art. 93	100.000	1.000.000	200.000
Art.94	sanzionato dalla legge 28.03.1991 n.112		
Art. 95 co:I -II - III	100.000	1.000.000	200.000
Art. 95 co. ultimo	sanzionato dalla legge 28.03.1991 n.112		
CAPO VIII			
Art. 97 co. I	sanzionato dal T.U.L.P.S.		
Art. 97 co.II -III-IV	100.000	1.000.000	200.000
Art. 98	100.000	1.000.000	200.000
CAPO IX			
Art. 99	50.000	500.000	100.000

Art. 107 Ordinanze di esecuzione del Regolamento

Qualora si renda necessario, il Sindaco, per l'esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento, potrà emanare ordinanze ordinarie la cui inosservanza verrà punita con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 (obblazione in lire 100.000 entro 60 giorni).

Art. 108 Adeguamento delle sanzioni.

La Giunta Comunale adeguerà l'importo delle sanzioni con scadenza biennale, tenendo conto degli indici I.S.T.A.A.T. dei prezzi al consumo.

Art. 109 - Entrata in vigore - pubblicità.

Il presente regolamento diverrà esecutivo con le modalità di cui agli artt, 45 e seguenti della legge 8.6.1990 n.142. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico ai sensi della legge 07.08.1990 n.241.

Art. 110 - Abrogazione

Vengono abrogate le norme regolamentari incompatibili o di contrasto con il presente regolamento.